

CAPITOLATO D'ONERI

(Allegato A)

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO
A MEZZO DISTRIBUTORI AUTOMATICI E SEMIAUTOMATICI**

CIG 65073914EE

ART. 1 - OGGETTO DELLA CONCESSIONE E LUOGHI DI ESECUZIONE

Il presente Capitolato ha ad oggetto l'affidamento in concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici e semiautomatici di acqua, bevande calde e fredde, alimenti, snack dolci e salati, ecc., da installare in comodato d'uso presso la sede operativa di Zètema Progetto Cultura, alcuni musei del Sistema Musei Civici di Roma Capitale e altri siti gestiti da Zètema.

Nell'Allegato B al presente Capitolato (Elenco siti e distributori) sono indicati i luoghi in cui dovranno essere installati i distributori, le tipologie di distributori da installare e il numero potenziale di utenti costituiti dai lavoratori impiegati nei singoli siti e/o dai visitatori dei Musei (il flusso dei visitatori indicato è riferito ai dati di affluenza degli ultimi 12 mesi, da dicembre 2014 a novembre 2015).

ART. 2 - DURATA DELLA CONCESSIONE ED EVENTUALE RINNOVO

La Concessione avrà efficacia dalla sottoscrizione del contratto tra Zètema e il Concessionario, presumibilmente a decorrere dal 1° febbraio 2016, e durerà fino al 31 gennaio 2017.

Alla scadenza del contratto, Zètema - previa comunicazione da inviare al Concessionario prima della scadenza del termine pattuito - si riserve la facoltà di rinnovare la concessione per un periodo massimo di ulteriori 12 (dodici) mesi.

Il termine di inizio della durata della concessione è posto a favore di Zètema e, pertanto, eventuali slittamenti dello stesso non comporteranno per il Concedente alcun diritto di risarcimento o di indennizzo.

ART. 3 - MODALITA' DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà provvedere all'installazione in comodato d'uso dei distributori automatici e semiautomatici presso i siti indicati nell'"Elenco siti e distributori" (Allegato B).

Il Concessionario dovrà effettuare, a propria cura e spese e nel rispetto della normativa vigente, l'installazione e gli allacciamenti, la manutenzione, l'assistenza, la pulizia, la disinfezione, nonché i necessari ripristini degli stessi.

Gli allacciamenti dei distributori nei luoghi che verranno indicati da Zètema alla stipula del contratto, dovranno essere realizzati prelevando corrente elettrica ed acqua secondo le indicazioni fornite da Zètema e secondo le caratteristiche (tensione, pressione, ecc.) disponibili. Tali luoghi, comunque, essendo attualmente dotati di distributori automatici, sono predisposti per la loro installazione.

L'installazione delle tipologie di distributori indicate nell'"Elenco siti e distributori" (Allegato B) dovrà avvenire **entro 15 giorni naturali e consecutivi** dalla data di stipula del contratto. Parimenti, nel corso del rapporto contrattuale, il Concessionario entro il medesimo termine di 15 giorni decorrente dalla ricezione della relativa comunicazione da parte di Zètema, dovrà provvedere all'installazione di nuovi distributori o alla disinstallazione di distributori già esistenti.

Ferme restando le tipologie di prodotti da erogare, come indicati nell' "Elenco siti e distributori" (Allegato B), i distributori installati dovranno avere una dimensione compatibile agli spazi messi a disposizione in ciascun sito.

Gli oneri di gestione relativi alle utenze per l'erogazione dell'energia elettrica e dell'acqua sono a carico di Zètema e della Sovrintendenza.

Il Concessionario per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento avrà libero accesso ai locali che ospitano i distributori per ciascun sito, nel rispetto degli orari concordati con Zètema.

Per tutto il periodo di durata della concessione, il Concessionario dovrà garantire il regolare funzionamento dei distributori automatici tramite idonea manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché tempestivi interventi di assistenza tecnica, tali da garantirne sempre la piena funzionalità ed efficienza. A tal fine, su ogni distributore deve essere indicato il nome ed il numero di telefono di un operatore referente dell'azienda concessionaria. Ogni intervento di riparazione, revisione e/o sostituzione dei distributori automatici installati sarà a carico del Concessionario.

Gli interventi tecnici in caso di malfunzionamento delle apparecchiature installate ed il ripristino delle stesse, dovranno essere effettuati nel più breve tempo possibile e comunque entro 24 ore naturali dal ricevimento della segnalazione da parte di Zètema.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro il suddetto termine, il Concessionario, entro i successivi 3 giorni naturali e consecutivi, ha l'obbligo di sostituire l'apparecchiatura medesima, a propria cura e spese, con altra apparecchiatura avente caratteristiche non inferiori a quella sostituita, previa comunicazione scritta a Zètema.

Il Concessionario dovrà provvedere alla pulizia e sanificazione, sia interna che esterna, dei distributori con cadenza tale da garantire un'ottimale condizione igienica e di decoro delle stesse.

Il Concessionario dovrà effettuare operazioni di rifornimento dei distributori con frequenza tale da garantire sempre l'immediato reintegro dei prodotti esauriti.

Le operazioni di rifornimento dei distributori e di ordinaria manutenzione dovranno svolgersi senza creare intralcio alle ordinarie attività dei siti ove sono installati i distributori.

Per tutto il periodo di vigenza contrattuale, il Concessionario dovrà garantire la continuità del servizio. Al termine della concessione il Concessionario sarà obbligato a garantire le prestazioni fino alla consegna dei distributori da parte del nuovo Concessionario e dovrà rimuovere a propria cura e spese le apparecchiature e provvedere ai necessari ripristini dei luoghi allo stato originario secondo date concordate con i Referenti di ciascun sito.

ART. 4 – OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Il Concessionario si impegna ad eseguire il servizio affidato in concessione a perfetta regola d'arte, con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio e sotto la propria direzione, sorveglianza e responsabilità, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia e di quanto previsto nel presente Capitolato e nei suoi allegati.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario si impegna, altresì, a:

- a) somministrare prodotti e generi di consumo aventi un marchio noto e di primaria qualità;
- b) applicare prezzi in linea con i costi di mercato, fermo restando quanto previsto al successivo Art. 7;
- c) stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori in conformità ai criteri stabiliti dalle normative vigenti in materia;
- d) utilizzare sia prodotti alimentari, sia prodotti non alimentari (bicchieri, palettine, ecc..), conformi alle vigenti normative in materia di igiene degli alimenti, di sanità, di etichettatura e tracciabilità;
- e) utilizzare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori rispettosi delle normative vigenti in materia;
- f) garantire, in caso di malfunzionamento dei distributori o di mancata erogazione dei prodotti richiesti, la restituzione dei soldi indebitamente trattenuti;
- g) provvedere, ove richiesto, allo spostamento temporaneo dei distributori per consentire un'accurata pulizia e/o manutenzione degli spazi dagli stessi occupati;
- h) provvedere a propria cura e spese, ove richiesto, alla rimozione temporanea, allo spostamento, al definitivo trasferimento ovvero alla rimozione del distributore per sopravvenute esigenze di Zètema;
- i) collocare in prossimità di ciascun distributori, ove non presenti, recipienti portarifiuti di capienza adeguata rispetto ai consumi;
- l) rispettare tutte le norme comunitarie e nazionali igienico-sanitarie vigenti in materia, ivi comprese le procedure di autocontrollo previste dal regolamento n. 852/2004 (HACCP).

ART. 5 - CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

Il Concessionario dovrà installare distributori automatici e apparecchiature dotati di idonea omologazione e marchio CE e rispondenti alle norme di sicurezza previste dalle vigenti disposizioni in materia d'igiene, di sicurezza ed antinfortunistica.

L'anno di fabbricazione dei distributori non potrà essere anteriore al 2011.

I distributori dovranno essere muniti di gettoniera elettronica che accetti qualsiasi taglio di moneta (a partire da 0,05 euro) e che consenta l'erogazione di resto e, per il personale di Zètema e dei Musei, dovranno altresì essere in grado di erogare i prodotti con chiave magnetica.

Le chiavi magnetiche eventualmente richieste saranno fornite dal Concessionario a Zètema e da quest'ultima ai propri dipendenti. Nel caso in cui per il rilascio di ciascuna chiave sia previsto un deposito cauzionale, il relativo importo dovrà essere concordato con Zètema, sulla base delle condizioni praticate dalle ditte del settore. Alla scadenza del contratto, la chiave verrà restituita e contestualmente il Concessionario restituirà a Zètema il deposito cauzionale.

Il Concessionario, prima dell'inizio del servizio, dovrà consegnare a Zètema le schede tecniche e di sicurezza di tutte le apparecchiature da installare, dalle quali si evincano le caratteristiche dei distributori e i consumi, nonché i manuali d'uso corredati di apposita certificazione di omologazione come richiesto dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

Fermo restando quanto sopra, i distributori automatici dovranno essere rispondenti alle seguenti caratteristiche:

- consentire sempre l'erogazione del resto;
- consentire la regolazione dello zucchero;
- riportare chiaramente i dati di targa elettrici per ogni apparecchiatura installata;
- avere le superfici destinate al calore collocate in modo tale da non influire negativamente sulla conservazione degli alimenti e bevande;
- essere di facile pulizia e disinfettabili, sia all'interno che all'esterno, in modo tale da garantire l'assoluta igienicità dei prodotti distribuiti;
- avere il dispositivo esterno di erogazione non esposto a contaminazioni;
- riportare una targhetta con il nominativo e la ragione sociale della ditta concessionaria ed il suo recapito nonché il nominativo del referente a cui rivolgersi in caso di urgenza;
- avere una capace autonomia di bicchierini e palette.

ART. 6 – CARATTERISTICHE E PRODOTTI DA EROGARE

I prodotti erogati dovranno avere un marchio noto ed essere di primaria qualità, nonché conformi alle disposizioni legislative e regolamentari, sia comunitarie che nazionali, in materia di prodotti alimentari, di disciplina igienica della produzione e della vendita di sostanze alimentari e di bevande

Il Concessionario, su richiesta di Zètema, si impegna a sostituire prodotti presenti nei distributori automatici con altri indicati dalla Società concedente.

Fermo restando quanto sopra, le macchine distributrici dovranno consentire come minimo l'erogazione delle tipologie di prodotti indicate nell'Allegato B al presente Capitolato e di seguito riepilogate:

- bevande calde;
- acqua;
- bevande fredde in lattina, bottigliette PET o Tetrapak;
- alimenti solidi preconfezionati.

Sui prodotti dovranno sempre essere applicate ben visibili le etichette conformi alla normativa vigente in materia, con l'indicazione della marca, la composizione, le modalità di conservazione dei prodotti oggetto di distribuzione e la relativa scadenza.

Dovrà essere data la massima attenzione alle date di scadenza dei prodotti che non dovrà mai essere superata; non dovranno, altresì, essere inseriti prodotti con scadenza troppo ravvicinata e anche laddove è indicato *“consumare preferibilmente entro il...”* dovrà comunque essere rispettata e non superata la data indicata.

Il Concessionario dovrà sempre garantire l'erogazione delle tipologie di prodotti di seguito indicati:

1) Bevande Calde

caffè grani/cialde, caffè decaffeinato, cappuccino, cappuccino decaffeinato, caffè d'orzo, tè limone, cioccolata, latte, acqua calda con bicchierino, erogazione del solo bicchierino

Le bevande calde dovranno possedere le seguenti caratteristiche minime:

- a) Caffè: dovrà essere di “1° miscela bar”, macinato o all'istante e con grammatura minima di gr. 7 di caffè cad. erogazione;
- b) Latte: grammatura minima di gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- c) Cappuccino: almeno gr. 8 di latte in polvere cad. erogazione;
- d) Tè: almeno 14 gr. di tè in polvere per cad. erogazione;
- e) Cioccolato: almeno 25 gr. di cacao in polvere per cad. erogazione.

2) Acqua

acqua oligominerale naturale e frizzante (contenuto almeno 0,50 l).

3) Bevande Fredde

a) Bevande fredde:

- tè vari gusti
- bibite varie (coca cola, aranciata, chinotto, ecc.)

b) Succhi di frutta vari gusti con frutta minima al 70% (senza zuccheri aggiunti):

4) Alimenti Solidi Preconfezionati

Dovrà essere garantita nei distributori la presenza di merendine e snack dolci e salati, mantenendo un equilibrio tra le due tipologie.

ART. 7 - PREZZI DEI PRODOTTI

I prezzi di vendita dei prodotti devono essere congrui e compatibili con i costi di mercato e devono essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature distributrici installate negli spazi oggetto della concessione. I prezzi dei prodotti devono inoltre essere esposti in modo visibile all'utenza.

Per il caffè, analoghe bevande calde e acqua il Concessionario non potrà praticare prezzi superiori a quelli di seguito indicati:

- € 0,50 per erogazioni senza chiave magnetica;
- € 0,35 per erogazioni con chiave magnetica.

Il Concessionario, in aggiunta alle bevande calde aventi le caratteristiche previste al precedente Art. 6, punto 1), ed aventi il prezzo massimo sopra indicato, potrà prevedere l'erogazione di bevande calde di qualità superiore con una maggiorazione di prezzo pari a massimo € 0,10 (applicando, pertanto, prezzi non superiori a € 0,60 per erogazioni senza chiave magnetica e € 0,45 per erogazioni con chiave magnetica).

Per gli uffici di Zètema e nei siti ove è prevista l'installazione di distributori automatici a servizio esclusivo dei dipendenti di Zètema, i prezzi per il caffè, analoghe bevande calde e acqua, come sopra indicati, saranno per tutti pari al costo sopra indicato per le erogazioni con chiave magnetica (€ 0,35 o € 0,45), senza alcuna differenza di costi tra erogazioni con o senza chiave magnetica.

Le cialde di caffè/the/camomilla per le macchine semiautomatiche, che saranno acquistate separatamente, dovranno essere di nota marca e buona qualità ed avere un costo massimo di € 0,30 oltre IVA comprensivo di bustine di zucchero, bicchierini e palette.

Il prezzo dei suddetti prodotti non potrà subire variazioni in aumento per l'intera durata del contratto.

ART. 8 - VARIAZIONI DEI DISTRIBUTORI INSTALLATI E DEL CORRISPETTIVO CONTRATTUALE

Zètema, in relazione alle proprie effettive esigenze, durante il periodo di affidamento, si riserva di modificare il numero e la collocazione dei distributori. Gli oneri derivanti dallo spostamento e installazione saranno a carico del Concessionario.

In tal caso il canone a carico del Concessionario sarà proporzionalmente adeguato.

ART. 9 - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Il Concessionario dovrà impiegare personale qualificato, che osservi diligentemente le disposizioni contrattuali e tutte le norme e le disposizioni generali vigenti in materia e che mantenga un comportamento decoroso sia nei confronti di Zètema che nei confronti degli utenti del servizio.

Gli addetti al servizio dovranno essere in numero sufficiente a garantire una soddisfacente erogazione del servizio.

Il personale dovrà essere in possesso di adeguata preparazione professionale, relativamente ai requisiti igienico-sanitari previsti nonché debitamente formato sia per quanto attiene le procedure HACCP, sia per quanto attiene il disposto del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.

Il Concessionario si obbliga a fornire, all'inizio del servizio, l'elenco del personale addetto allo stesso, nonché a segnalare tempestivamente le successive variazioni. In caso di sostituzioni del personale, i sostituti dovranno essere in possesso dei medesimi requisiti professionali del personale sostituito.

Il Concessionario, a richiesta scritta di Zètema ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della stessa, si impegna a sostituire il personale che non soddisfa i requisiti richiesti, senza che ciò possa costituire motivo di variazione del canone offerto in sede di gara e più in generale delle condizioni contrattuali.

Il personale che effettuerà il rifornimento dei distributori e che verrà a contatto con le sostanze alimentari poste in distribuzione, anche se in confezioni chiuse, dovrà attenersi alle prescrizioni previste dalla normativa di riferimento.

Il personale che effettuerà gli interventi di manutenzione ordinaria e gli interventi di manutenzione straordinaria dovrà essere qualificato e competente nello svolgimento delle mansioni cui è preposto.

Il personale impiegato nel servizio dovrà essere in possesso di cartellino di riconoscimento, come previsto dall'art. 26 D.Lgs n. 81/2008.

ART. 10 - OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE

Nell'espletamento delle attività oggetto del presente Capitolato, il Concessionario dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti, derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenza, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

Il Concessionario sarà tenuto, pertanto, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti che saranno impiegati nelle prestazioni oggetto del presente Capitolato, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla categoria, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni contratto collettivo applicabile, successivamente stipulato per la categoria.

Il Concessionario dovrà continuare ad applicare i suddetti contratti collettivi anche dopo la loro eventuale scadenza e fino alla loro sostituzione.

Il Concessionario inoltre deve rispettare tutte le disposizioni previste dal D. Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii a tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

Zètema è esonerata da qualsiasi responsabilità per violazione degli obblighi di cui ai paragrafi precedenti.

ART. 11 - RESPONSABILE DELLA CONCESSIONE

Il Concessionario dovrà comunicare il nominativo ed i recapiti di un proprio Responsabile che dovrà garantire la reperibilità telefonica e sarà tenuto a fornire a Zètema tutte le informazioni, le notizie, i chiarimenti, i dati e gli atti che saranno da quest'ultima richiesti.

Il Concessionario, inoltre, dovrà comunicare il nominativo ed i recapiti dei referenti delle apparecchiature installate.

ART. 12 - MODALITA' DI PAGAMENTO CANONE

A decorrere dalla data di avvio della concessione, che avverrà presumibilmente dal 1 febbraio 2016, il Concessionario dovrà corrispondere a Zètema, con cadenza trimestrale anticipata, un canone mensile secondo quanto offerto in sede di gara.

Il pagamento del canone dovrà essere corrisposto entro sette giorni dall'emissione della fattura da parte di Zètema.

A partire dal secondo anno il canone sarà rivalutato in base agli indici ISTAT.

Il pagamento degli importi dovuti dovrà essere corrisposto dal Concessionario mediante bonifico bancario sul conto corrente che sarà indicato da Zètema (nel contratto di affidamento che verrà stipulato tra Zètema e Concessionario) e dovrà indicare il codice CIG 65073914EE.

ART. 13 – COMUNICAZIONE FATTURATI

Il Concessionario, con cadenza semestrale, dovrà inviare a Zètema l'importo del fatturato conseguito nel periodo di riferimento per il servizio affidato in concessione. Il Concessionario dovrà fornire a Zètema la rendicontazione dei fatturati ove possibile separatamente per ciascuno dei siti ove sono ubicati i distributori automatici e semiautomatici.

ART. 14 - LICENZE E AUTORIZZAZIONI

Il Concessionario dovrà provvedere a tutti gli adempimenti eventualmente necessari nei confronti delle Autorità competenti, volti ad ottenere il rilascio di tutte le licenze e/o autorizzazioni necessarie all'espletamento delle attività oggetto di affidamento e dovrà trasmettere tutta la relativa documentazione a Zètema.

ART. 15 - PENALITÀ'

Le attività oggetto di affidamento devono essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità previste dal presente Capitolato.

Fermo restando quanto previsto in altre parti del presente Capitolato, il Concessionario se non ottempera - per cause non dipendenti da Zètema ovvero da forza maggiore o

caso fortuito - alle prescrizioni contrattuali, sarà soggetto a penalità secondo gli importi e nei casi di seguito indicati:

- a) per ogni giorno di ritardo nell'installazione dei distributori rispetto al termine di 15 giorni indicato nel presente Capitolato si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 100,00 (cento/00);
- b) per ogni ora di ritardo nel ripristinare il funzionamento dei distributori rispetto a quanto stabilito nel presente Capitolato si applicherà una penale pari ad Euro 10,00 (dieci/00);
- c) per ogni giorno di ritardo rispetto a quanto previsto nel Capitolato d'Oneri per la sostituzione di un distributore non riparabile o per la rimozione o installazione di un distributore su richiesta di Zètema si applicherà una penale giornaliera pari ad Euro 50,00 (cinquanta/00);
- d) nel caso di ritardo nel pagamento del canone, rispetto alle tempistiche indicate nel presente Capitolato d'Oneri, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale giornaliera pari ad Euro 20,00 (venti/00) a partire dal settimo giorno successivo alla scadenza del termine previsto.
- e) nel caso di prodotti scaduti all'interno dei distributori, si applicherà una penale pari ad Euro 100,00 (cento/00) per ogni prodotto scaduto erogato;
- f) nel caso in cui il Concessionario esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, Zètema avrà la facoltà di applicare una penale, commisurata alla gravità dell'inadempimento, fino ad un importo massimo di Euro 1.000,00 (mille/00).

Gli eventuali inadempimenti che possono dar luogo all'applicazione delle penali devono essere contestati per iscritto da Zètema al Concessionario. In tal caso, il Concessionario deve comunicare, con le medesime modalità, le proprie deduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di ricezione delle contestazioni. Qualora tali deduzioni non siano accoglibili ovvero non vi sia stata risposta nel termine indicato, Zètema potrà applicare al Concessionario le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Zètema, per la riscossione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali, potrà emettere fattura per il relativo importo ovvero avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso il Concessionario dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

L'Aggiudicatario prende atto che l'applicazione delle suddette penali non preclude il diritto di Zètema a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 16 – SUBAPPALTO

E' ammesso il subappalto nei limiti e secondo le disposizioni di cui all'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, al quale espressamente si rinvia.

ART. 17 - RESPONSABILITÀ E ASSICURAZIONI

Il Concessionario garantisce e manleva Zètema da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza di norme legislative e regolamentari inerenti alle prestazioni oggetto del presente Capitolato ed in particolare delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti. Il Concessionario, pertanto, è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e/o alle cose e/o ai locali in dipendenza delle attività oggetto della presente concessione e in ragione della stessa. Il Concessionario è altresì responsabile dell'operato del personale addetto ai servizi oggetto della presente Concessione.

Il Concessionario si assume ogni responsabilità derivante da avvelenamenti ed intossicazioni eventualmente conseguenti all' ingestione di cibi contaminati o avariati.

Ferme restando le assicurazioni obbligatorie per legge, il Concessionario dovrà possedere o stipulare apposita polizza, avente validità per tutta la durata della concessione, a copertura degli eventuali danni causati a persone o cose riconducibili all'esecuzione del servizio affidato in concessione.

Una copia della polizza dovrà essere consegnata a Zètema. La consegna della copia della polizza costituisce condizione necessaria per la stipula del contratto.

ART. 18 - VERIFICHE E CONTROLLI

Zètema si riserva la facoltà di eseguire in ogni momento ispezioni, verifiche e controlli – anche tramite terzi all'uopo incaricati – al fine di accertare il livello qualitativo dei servizi affidati in concessione, la qualità e la quantità dei generi alimentari somministrati dal Concessionario e, più in generale, il rispetto di quanto previsto nel presente Capitolato o disposto dalla normativa vigente in materia.

ART. 19 - RECESSO E RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

E' facoltà di Zètema di recedere unilateralmente dal contratto di concessione in qualsiasi momento della sua esecuzione, mediante semplice preavviso da comunicare mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile.

Oltre ai casi espressamente previsti in altre parti del presente Capitolato, Zètema potrà altresì risolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 del codice civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Aggiudicatario con raccomandata a/r nei seguenti casi:

- a) accertato grave inadempimento degli obblighi e degli oneri assunti con il Contratto ovvero accertato e reiterato inadempimento dei suddetti obblighi ed oneri;
- b) mancata osservanza delle disposizioni normative riguardanti la salute e la sicurezza dei lavoratori

- c) mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie;
- d) a seguito dell'applicazione di dieci penali;
- e) cessazione o qualunque sospensione/interruzione unilaterale delle attività, anche se motivata dall'esistenza di controversie con la Società appaltante;
- f) accoglimento di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario.

L'eventuale dichiarazione di risoluzione deve essere inviata con raccomandata a/r. In tali casi, la risoluzione ha effetto dalla data di ricezione della relativa dichiarazione, senza bisogno di ulteriori accertamenti o procedimenti giudiziari e il Concessionario deve cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno a Zètema.

In caso di risoluzione del Contratto, Zètema ha diritto al pagamento del canone maturato sino al momento di efficacia della risoluzione e si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti a causa dell'interruzione del servizio.

ART. 20 - NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE

L'esecuzione dei servizi e delle attività oggetto del presente affidamento è regolata, in via graduata:

- dalle clausole del Contratto, che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra le Parti;
- dalle disposizioni del presente Capitolato d'Oneri, degli Allegati nonché da quanto disposto nell'Invito a gara;
- dalle disposizioni del codice civile e delle altre norme applicabili ai contratti di diritto privato, per quanto non regolato dalle clausole contrattuali e dalle disposizioni sopra richiamate, ferme restando, in quanto richiamate, le disposizioni del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- dalle disposizioni in tema di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro di cui al D.lgs n. 81/2008 e ss.mm.ii.;
- da tutte le altre disposizioni normative e regolamentari relative alla natura delle attività e dei servizi affidati.

Le clausole del Contratto saranno automaticamente sostituite, modificate o abrogate per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che, in tal caso, la società affidataria rinuncia ora per allora a promuovere eventuali azioni volte all'incremento del corrispettivo pattuito ovvero ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o risolvere il rapporto contrattuale.

ART. 21 - DIVIETO DI CESSIONE

E' fatto divieto al Concessionario di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente, salvo quanto previsto nell'art. 116 del D. Lgs. n. 163/2006, pena la risoluzione del contratto medesimo, ai sensi dell'art. 1456 c.c., e ferma restando la facoltà di Zètema di agire per ottenere il risarcimento degli eventuali danni.

ART. 22 - SPESE CONTRATTUALI ED ONERI FISCALI

Le spese contrattuali e gli oneri fiscali, comprese le imposte di bollo, saranno integralmente poste a carico del Concessionario, ad eccezione di quanto, per legge, fa carico alla Società concedente.

In caso d'uso, al contratto dovrà essere applicata l'imposta di registro, con ogni relativo onere a carico del Concessionario.

ART. 23 - CODICE ETICO, PROTOCOLLO DI INTEGRITÀ E MODELLO ORGANIZZATIVO

Il Concessionario dichiara di aver preso visione e di attenersi ai principi contenuti nel Codice Etico e nel "Modello organizzativo" di cui al D.Lgs. 231/2001, quest'ultimo integrato dai Piani di Prevenzione della corruzione adottati ai sensi del Piano Nazionale Anticorruzione ex l. 190/2012, entrambi adottati da Zètema e resi disponibili nel sito internet www.zetema.it. L'inosservanza di detti principi costituirà inadempienza agli obblighi del presente Capitolato e legittimerà Zètema a valutare l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

Il Concessionario dichiara, altresì, di aver preso visione e di impegnarsi a rispettare e a far osservare ai soggetti che operano per proprio conto, nell'ambito dell'esecuzione del dell'appalto, tutte le prescrizioni contenute nel "*Protocollo di integrità di Roma Capitale, degli Enti che fanno parte del gruppo Roma Capitale e di tutti gli organismi partecipati*", approvato con Delibera G.C. n. 40 del 27/02/2015, pubblicato sul sito www.zetema.it, la cui inosservanza legittimerà Zètema a valutare l'adozione delle misure di tutela in esso previste, tra cui la risoluzione di diritto del contratto e la segnalazione dei fatti all'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Il Concessionario dichiara, inoltre, di non incorrere in alcuna delle ipotesi di responsabilità contenute nel D.Lgs. 231/2001 e che nessuna azione giudiziaria è pendente a proprio carico in relazione a tale normativa. Qualora, in costanza del rapporto contrattuale, il Contraente dovesse trovarsi nelle condizioni di cui sopra, si impegna a darne tempestiva informativa a Zètema, che valuterà l'adozione delle opportune misure di tutela, tra cui la risoluzione di diritto del contratto, fermo restando il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

ART. 24 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

In caso di contestazioni in merito all'interpretazione, all'esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del Contratto, le Parti devono tentare una conciliazione per l'immediata soluzione delle controversie.

Qualora le Parti non raggiungano un accordo bonario si stabilisce, sin da ora, la competenza esclusiva del Foro di Roma.

Teresa Mulone

Per accettazione
